COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

(Provincia di Novara)

COMANDO POLIZIA LOCALE

Ord. N° 037/2016

Prot. 0008432

Pulizia e manutenzione dei terreni e delle aree di pertinenza alle strade correnti all'interno del territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino a tutela della salvaguardia della circolazione stradale, del decoro e della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, anche alla luce dei recenti eventi atmosferici

ILCOMANDANTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che le recenti precipitazioni a carattere nevoso che hanno interessato questo Comune hanno evidenziato la precarietà e pericolosità della vegetazione posta entro i confini delle strade interessanti il nostro territorio, così come anche le essenze erboree poste a ridosso delle sedi stradali stesse che, appesantite dalla neve, sono cadute in alcuni punti sulle carreggiate costituendo così grave intralcio per la circolazione veicolare e potenziale pericolo per gli utenti della strada;

Dato atto che per la rimozione delle piante cadute e/o comunque pericolanti e minaccianti il crollo è dovuta intervenire in più occasioni la forza pubblica ed in particolari i Vigili del Fuoco supportati da squadre di Volontari della Protezione Civile

Considerato che:

- a) ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le piantagioni e le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati In terreni laterali o ramaglia di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";
- b) ai sensi dell'art. 31 del Codice della Strada D. Lvo n. 285/1992 e s.m.i " i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";

Comando Polizia Locale

Comune di Castelletto Sopra Ticino
Via S. Pertini 27- 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

© 0331.971000 - © 0331.971053.

Contatto mail: arcavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it.

Profilo committente: www.comune.castellettosopraticino.no.it

PEC: castellettosopraticino@pec.it

Visto inoltre quanto disposto dall'art. 18 del Vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 02/05/2011, disciplinante la manutenzione dei rami e delle siepi che da proprietà private sporgono su area pubblica o su area provata gravata da servitù di pubblico passaggio, mantenendone l'obbligo in capo ai proprietari;

Preso atto che su alcune aree di proprietà privata vi è la presenza di vegetazione spontanea, di erbacce e di sterpaglie che oltre ad essere indecorose, possono divenire potenzialmente e facilmente causa di pericolo per la pubblica incolumità degli utenti della strada e di danno alle infrastrutture ed agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale, oltre a costituire potenziale pericolo per il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

Richiamata altresì la definizione di CONFINE STRADALE - dettata dall'art.3 comma 1 punto 10) del Codice della Strada – che deve essere inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia e della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

Ravvisata dunque la necessità:

- Di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono e si diffondono a distanza inferiore a quella prescritta;
- Di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica potenzialmente pregiudicate dalla mancata o carente manutenzione di aree urbane e rurali di proprietà private e di porzioni delle stesse;

Dato atto delle disposizioni di cui agli artt. 892 (distanze per gli alberi), 894 (alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e di radici) del Codice Civile;

Ritenuto necessario, anche alla luce dei recenti fatti precedentemente narrati, assumere idoneo provvedimento finalizzato ad assicurare la sicurezza dell'utente della strada nonché a rimarcare gli obblighi in tal senso in capo ai proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le pubbliche vie;

Visto Il vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s,m,i,);

Viste le disposizioni attuative di cui al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 92, n, 495 e s.m.i.);

Visto Il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con D.C.C, n. 19 del 2 maggio 2011);

Visto il D.Lgs 267/2000 art. 109;

Attesa la propria competenza in forza del provvedimento di nomina a Responsabile del Servizio Prot. 34045 del 24 dicembre 2015;

Comando Polizia Locale

Comune di Castelletto Sopra Ticino
Via S. Pertini 27- 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

3031.971000 - 3031.971053.
Contatto mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it.
Profilo committente: www.comune.castellettosopraticino.no.it

PEC: castellettosopraticino@pec.it

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti con le strade pubbliche, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, ricadenti nel territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino:

- a) di provvedere a potare e/o tagliare le siepi o i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e/o pali della pubblica Illuminazione, in modo che non arrechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale
- b) di verificare lo stato vegetativo delle piante ad alto fusto che, in proiezione, possono interessare la strada in caso di schianto provvedendone, se nel caso, al loro abbattimento, e comunque di garantire una fascia di rispetto minima dal confine stradale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S. enunciato in premessa, di almeno 3 (tre) metri libera da piantagioni.
- c) di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e similari e al costante mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione della vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e similari poste a distanza inferiore a quella prevista dal suddetti articoli del C.C. e quindi non regolamentari nel rispetto della vigente normativa in materia;
- d) di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi cunette e ripe invasi dal terreno. I proprietari e/o responsabili, dovranno mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale;

AVVISA CHE

- Le suddette operazioni, da effettuarsi in condizioni di assoluta sicurezza, dovranno essere effettuate entro giorni 15 (QUINDICI) dalla pubblicazione all'albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e, successivamente costantemente durante l'intero arco dell'anno, dovrà essere curata la manutenzione di dette aree, al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati;
- 2. Qualora il proprietario lo ritenga opportuno potrà presentare una perizia asseverata, a firma di tecnico abilitato (dott. agronomo o forestale) che attesti la non pericolosità delle piante ricadenti nella fascia di rispetto di cui sopra;
- 3. Qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvero ricadano in aree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato specifica autorizzazione dai competenti uffici;

Comando Polizia Locale

Comune di Castelletto Sopra Ticino
Via S. Pertini 27- 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

331.971000 - 331.971053.
Contatto mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it.
Profilo committente: www.comune.castellettosopraticino.no.it
PEC: castellettosopraticino@pec.it

DISPONE CHE

I trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada con sanzione amministrativa pecuniaria oltre all'applicazione, se previsto, delle sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità previste dall'art. 211 del Codice della Strada, ovvero in difetto dell'esecuzione di quanto previsto dalla presente ordinanza, l'Amministrazione, compatibilmente con le proprie capacità di intervento, provvederà in via sostitutiva alle anzidette operazioni manutentive addebitando le spese sostenute ai soggetti inadempienti;

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sul rispetto della presente ordinanza, allo stesso Comando potrà fare riferimento chi interessato dall'adozione del presente atto;

Copia della presente sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino;

Avverso alla presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento

Castelletto Sopra Ticino, lì 30 marzo 2016

Dott Lorenzo Maffioli